

182 Associazione in partecipazione - Dlgs 14/2019 -Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 182 Associazione in partecipazione _____

Articolo vigente |red

Art. 182 Associazione in partecipazione

1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

182 Associazione in partecipazione - Dlgs 14/2019 -Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[182 Associazione in partecipazione - Dlgs 14/2019 -Art. 77 \(Associazione in partecipazione\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 182 Associazione in partecipazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 182 Associazione in partecipazione 1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'

fine

182 Associazione in partecipazione - Dlgs 14/2019 -Art. 77 (Associazione in partecipazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello